



I rapporti finanziari fra università e finanza statale sono oggi regolati, per quel che attiene alle normali esigenze di funzionamento delle università, sulla base della previsione, nel bilancio dello Stato, di un unico fondo, denominato “Fondo di finanziamento ordinario delle università”, che comprende il finanziamento indistinto, da parte dello Stato, delle ordinarie esigenze di funzionamento degli Atenei, comprese le spese per il personale.

L'ammontare di tale fondo viene di volta in volta stabilito secondo criteri di compatibilità con le più generali politiche finanziarie e di bilancio proposte dal Governo e deliberate dal Parlamento nell'ambito delle annuali decisioni di finanza pubblica.

Nella destinazione e nella gestione dei fondi così assegnati le singole università dovrebbero avere piena autonomia, nelle forme previste dagli statuti e dai regolamenti delle singole istituzioni e attraverso gli strumenti di programmazione e di bilancio disciplinate da tali particolari ordinamenti. Il che impone soprattutto processi decisionali fondati su come allocare risorse scarse su impieghi alternativi, processi che sono e debbono essere tutti “interni” all'ente di autonomia funzionale.

In sostanza, i rapporti finanziari fra università e finanza statale dovrebbero essere improntati ad un modello nel quale è riservata allo Stato la decisione “macro” circa l'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali.

Ne discende che, l'applicazione alle Università di vincoli che attengano alla puntuale gestione delle somme assegnate non è coerente con il sistema su delineato .

Eventuali esigenze di minori finanziamenti pubblici agli Atenei, motivate da politiche di bilancio restrittive a livello generale (come avvenuto ultimi anni), dovrebbero avere pertanto come sbocco naturale la manovra del Fondo di finanziamento ordinario delle università, determinato di volta in volta secondo criteri di compatibilità con lo stato dei conti pubblici e con gli impegni europei dell'Italia.

Una volta ripartito il Fondo stesso fra gli Atenei, è da ritenere che questi ultimi debbano essere liberi di procedere alle scelte di spesa ritenute più adeguate all'offerta formativa e alle attività di ricerca autonomamente deliberate, pur nell'ovvio rispetto del carattere obbligatorio di alcune spese e di talune norme generali dettate per il settore, nonché delle finalizzazioni di fondi in qualche caso indicate dalla legge.

Inoltre gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla legge consistono in genere nel contenere entro i limiti prefissati la crescita del fabbisogno generato dal sistema universitario a carico del bilancio dello Stato, e, quindi, la crescita del relativo contributo di funzionamento. Ne consegue che le spese effettuate dagli Atenei e dalle loro articolazioni autonome con risorse proprie (che non generano fabbisogno a carico del bilancio dello Stato) non possono ricadere nei vincoli e nelle limitazioni previste dal contenimento della spesa pubblica.

Questo principio è coerente con l'indirizzo generale di incentivare le Università a reperire risorse proprie (provenienti da ricerche, consulenze e servizi per conto di terzi nonché dalla tassazione studentesca) per far fronte alle diminuite risorse statali.

Le risorse proprie derivanti da “patti” con i terzi e con gli studenti, servono per realizzare attività e iniziative che debbono corrispondere in risultati agli impegni assunti e non possono essere doppiamente penalizzate né frenate da interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, dal momento che questi proventi non derivano da risorse statali né incidono sulla spesa pubblica.